



Autorità Nazionale Anticorruzione

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, il comma 6;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il "Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241" dell'Autorità;

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il "Riassetto organizzativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità", come modificata dalla Delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;

TENUTO CONTO della procedura di consultazione pubblica terminata il ____ 2018;

EMANA

il seguente Regolamento

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «art. 54-*bis*», l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- e) «Ufficio», l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all'Autorità ai sensi dell'art. 54-*bis* e competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente Regolamento;
- f) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
- g) «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCI)», il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- h) «comunicazione», la comunicazione, dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 54-*bis* all'Autorità;
- i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, dell'art. 54-*bis*;
- j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all'art. 54-*bis*, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante;
- k) «sanzioni», le sanzioni individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 54-*bis*, comma 6.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito del potere regolamentare riconosciuto all'Autorità, disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-*bis*, comma 6.

Articolo 3

(Attività sanzionatoria d'ufficio, su comunicazione e su segnalazione)

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio;
 - a) d'ufficio, a seguito dell'attività di vigilanza in materia di segnalazioni di cui all'art. 54-*bis*, anche nella forma di indagini ispettive, secondo la direttiva annuale in materia;
 - b) a seguito di comunicazione, dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 54-*bis*.
 - c) a seguito di segnalazione di violazioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, dell'art. 54-*bis*.
2. Le comunicazioni e segnalazioni sono presentate di norma attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Articolo 4

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente dell'ufficio.
2. Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'articolo 5, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 5

(Ordine di priorità delle comunicazioni e delle segnalazioni)

1. Le comunicazioni e le segnalazioni aventi ad oggetto le violazioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 6, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, si ha riguardo alla gravità delle misure discriminatorie e all'eventuale danno alla salute, alla reiterazione della adozione delle misure discriminatorie, alla adozione di più misure discriminatorie e alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di misure discriminatorie;
 - b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, si ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché all'adozione di procedure non conformi alle linee guida dell'Autorità, in particolare, riguardo alla promozione, ai sensi dell'art 54-*bis*, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione;
 - c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, si ha riguardo alla gravità delle condotte illecite segnalate al RPCT, all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero di condotte illecite segnalate al RPCT.

Articolo 6

(Atti conclusivi del procedimento)

1. Il procedimento si conclude con l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
 - a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

- b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria definitiva entro i limiti minimo e massimo edittali, tenuto conto dei criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del criterio della dimensione dell'amministrazione di cui all'art. 54-*bis*, comma 6.

CAPO II

Procedimento sanzionatorio

Articolo 7

(Avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti.
2. La comunicazione è inviata ai soggetti destinatari della sanzione.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio presso cui si può accedere agli atti;
 - e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonché la richiesta di audizione presso l'ufficio e il termine entro cui possono essere presentati;
 - f) la facoltà per i soggetti che abbiano esercitato una delle facoltà di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione al Consiglio e il termine entro cui essa può essere richiesta;
 - g) la casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento e l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale altra PEC presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
 - h) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall'acquisizione della notizia o dalla comunicazione e segnalazione, è, salve specifiche esigenze del procedimento, di 90 giorni.
5. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.
6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.
7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente articolo.
8. Il responsabile del procedimento informa dell'avvio del procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.

Articolo 8 **(Istruttoria)**

1. L'Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo dell'Autorità, della Guardia di finanza, ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per iscritto e indicano:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali richieste;
 - b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza, della quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti, è non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni.
4. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.
5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le medesime.
6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, può convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
7. I soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria mediante:
 - a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
 - b) accesso agli atti;
 - c) audizione innanzi all'ufficio.
8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
9. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza all'ufficio nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono sottratte all'accesso le segnalazioni ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 4.
10. L'audizione può essere richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Il responsabile del procedimento comunica agli istanti la data e il luogo in cui sarà svolta l'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia.

12. Delle audizioni è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti partecipanti. Del processo verbale è consegnata copia ai soggetti partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per la verbalizzazione, può essere disposta, a cura dell'Autorità, la registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.

Articolo 9

(Conclusioni del procedimento)

1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l'archiviazione, l'Ufficio, entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all'interessato che intende proporre al Consiglio l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.
2. L'interessato, entro 10 giorni dalla comunicazione, può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta di audizione può essere accolta, con disposizione del Presidente.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, l'interessato può effettuare il pagamento in forma ridotta. Il pagamento determina la conclusione del procedimento.
4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in forma ridotta, il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell'eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.
5. Il provvedimento sanzionatorio indica le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'infrazione contestata.
6. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la segnalazione delle violazioni.

Articolo 10

(Pubblicazione del provvedimento)

1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art.54-*bis* dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente.
3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anche parzialmente anonima ovvero l'esclusione della pubblicazione.

Articolo 11

(Comunicazioni relative al procedimento)

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all'Autorità;
 - c) nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

(Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di cui all'art.54-bis)

1. Nel caso di segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54-*bis*, i procedimenti di vigilanza in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di imparzialità dei funzionari pubblici sono affidati all'Ufficio, che svolge le attività istruttorie ai sensi dei rispettivi regolamenti di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-*bis*, con la collaborazione degli uffici di vigilanza interessati per materia.
2. In casi di particolare complessità, su richiesta del dirigente dell'Ufficio, il Consiglio può autorizzare la proroga dei termini previsti per il compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio, su **congiunta** proposta del dirigente dell'Ufficio e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del ____ 2018.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data ____ 2018.

Il segretario
Maria Esposito